



REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI PAVIA DI UDINE

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

R.5 Regolamento acustico comunale

PROGETTISTA INCARICATO:

Dott. Ing. Alberto Novarin




CONSULENTI:

Sistema Informatico Territoriale
Dott. Ing. Luca Mascherin

Acustica ambientale
Dott. Ing. Bruno Ogriseg

DATA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	NOME FILE	CODICE PRATICA
25.11.2013	A.N.	A.N.	A.N.	371-zonizzazione acustica\3-relazioni	371

REVISIONE	DATA	OGGETTO	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	NOME FILE
A	24.07.2014	adeguamento parere ARPA	A.N.	A.N.	A.N.	371-zonizzazione acustica\3-relazioni
B						
C						
D						



Studio di Ingegneria Novarin
Viale Volontari della Libertà, 18/4 - 33100 Udine Tel. 0432/421013 fax 0432/1840008 E-Mail: studio@novarin.net

COMUNE DI PAVIA DI UDINE

REGOLAMENTO ACUSTICO

E

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Redazione	Data :
Adozione con delibera	Data :

Revisione n°	Data	Descrizione	Redazione	Verifica	Approvazione

INDICE GENERALE

TITOLO I

GENERALITÀ

Art. 1 : Oggetto del regolamento

Art. 2 : Riferimenti legislativi

Art. 3 : Definizioni

TITOLO II

SORGENTI/ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI OPPURE DI TIPO CONTINUATIVO

Art. 4 : Campo di applicazione

Art. 5 : Rumore negli ambienti interni

1. Luoghi di lavoro
2. Luoghi di intrattenimento e spettacolo
3. Impianti fissi tecnologici
4. Abitazioni

Art. 6 : Rumore negli ambienti esterni

1. Luoghi di lavoro
2. Luoghi di intrattenimento
3. Impianti tecnologici, elettroacustici, di allarme
- 4/5. Attività rumorose diverse
6. Attività di pronto intervento

Art. 7 : Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, raccolta rifiuti

1. Orari generali per periodo estivo/invernale - Utilizzo di macchine e impianti rumorosi
2. Spazzamento aree mercatali
3. Igiene del suolo e raccolta rifiuti urbani
4. Attività ad uso pubblico

Art. 8 : Aree soggette a regolamentazione specifica

1. Contemporaneità di sorgenti sonore
2. Regolamentazioni Circostrizionali

TITOLO III

CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI E ATTIVITA' AGRICOLE

Art. 9 : Campo di applicazione

Art. 10 : Autorizzazioni e Autorizzazioni in deroga

TITOLO IV

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI E ASSIMILABILI

Art. 11 : Campo di applicazione

Art. 12 : Autorizzazioni in deroga

TITOLO V

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI - PERMESSO DI COSTRUZIONE, DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ, VALUTAZIONI ACUSTICHE, CERTIFICAZIONI

Art. 13 : Pianificazione del Territorio

Art. 14 : Documentazione acustica

Art. 15 : Valutazione di Impatto acustico

Art. 16 : Valutazione previsionale di Clima acustico

Art. 17 : Certificazione acustica degli edifici

Art. 18 : Modalità di presentazione della “documentazione acustica”

TITOLO VI

EMISSIONI SONORE DA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Art. 19 : Normativa

Art. 20 : Emissioni sonore e piani di risanamento

Art. 21 : Limiti di immissione acustica

TITOLO VII

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DL TERRITORIO

Art. 22 : Il Piano di Classificazione acustica

Art. 23 : Modifiche e revisioni del Piano di Classificazione acustica

Art. 24 : Verifica di compatibilità

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 : Disciplina dei controlli e segnalazione degli esposti

Art. 26 : Attività in corso e procedimenti restrittivi

Art. 27 : Sanzioni

Art. 28 : Entrata in vigore

APPENDICE

ALLEGATO A :

CANTIERI, STRADE E ASSIMILABILI

1. CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

MODULISTICA :

- **SCHEDA A1:** Comunicazione per attività temporanea di Cantieri di durata inferiore o uguale a 90 giorni
- **SCHEDA A2:** Comunicazione per attività temporanea di Cantieri di durata superiore a 90 giorni

2. RIEPILOGO DEGLI ORARI E GIORNI LAVORATIVI PER L'ATTIVAZIONE DI MACCHINARI RUMOROSI

ALLEGATO B:

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

1. CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

MODULISTICA :

- **SCHEDA B1:** Domanda per attività a carattere temporaneo che rispettano le prescrizioni di cui alla TABELLA 1
- **SCHEDA B2:** per le attività che non rispettano le prescrizioni di cui alla TABELLA 1, ovvero le attività che il Comune ritiene particolarmente impattanti rispetto alla popolazione esposta

2. RIEPILOGO DELLA DURATA, FREQUENZA E ORARI DELLE MANIFESTAZIONI AUTORIZZABILI, SULLA BASE DELLA LORO TIPOLOGIA

3. ELENCO DEI SITI PRESCELTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI

ALLEGATO C

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

1. CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- a1 : valutazione preventiva di impatto acustico
- a2 : relazione di valutazione consuntiva di impatto acustico
- riepilogo della documentazione di impatto acustico da allegare alle domande di autorizzazione che la prevedono

2. PROCEDURE SEMPLIFICATE, IN DEROGA, per piccole attività commerciali e terziarie che non prevedono l'utilizzo di sorgenti sonore disturbanti :

- **SCHEDA C1:** Domanda per attività Commerciali e terziarie
- **SCHEDA C2:** Domanda per attività artigianali e magazzini

ALLEGATO D

DOCUMENTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

1. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- a) generalità
- b) contenuti della relazione di valutazione previsionale di Clima acustico
- c) riepilogo della documentazione di impatto acustico da allegare alle domande di autorizzazione che la prevedono

2. VALORI ACUSTICI LIMITE definiti dal DPCM 14/11/1997

ALLEGATO E

CERTIFICAZIONE ACUSTICA DEGLI EDIFICI

1. CAMPO DI APPLICAZIONE E CARATTERISTICHE definiti dal DPCM 05/12/1997

- Tabella A
- Tabella B
- Tabella C

2. CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- **C1 : certificazione acustica previsionale sui requisiti acustici passivi degli edifici**
- **C2 : certificazione di regolare esecuzione opere relative all'isolamento acustico**

ALLEGATO F

LEGGI DI RIFERIMENTO ACUSTICO

TITOLO I

GENERALITÀ

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento stabilisce le Norme per la gestione, a livello Comunale, di quanto disposto dalla Legislazione Nazionale e Regionale in materia di inquinamento acustico, per la prevenzione, la tutela, la pianificazione e il risanamento del Territorio.

Art. 2 – Riferimenti Legislativi

1. Il Regolamento disciplina le competenze del Comune di Pavia di Udine ai sensi dell'Art. 6, comma 1, Lettera e) della Legge n° 447 del 26 Ottobre 1995 – “Legge Quadro sull'inquinamento acustico”, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, nonché degli Artt. 17 e 20, comma 5, della Legge Regionale n° 16 del 18 Giugno 2007 – “Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall' inquinamento acustico”.

Art. 3 - Definizioni

1. Si definiscono :

- a) **inquinamento acustico**: introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) **ambiente abitativo**: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità e utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive;
- c) **sorgenti sonore fisse**: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili, anche in via transitoria, il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- d) **sorgenti sonore mobili**: tutte le sorgenti sonore non comprese nella precedente lettera c);
- e) **valore limite di emissione**: il livello massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora;
- f) **valore limite di immissione**: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno;

- g) **impatto acustico**: effetti indotti dall'inserimento in una porzione di territorio di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni, con conseguente variazione delle condizioni sonore preesistenti;
- h) **clima acustico**: condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore presenti, di tipo sia antropico sia naturale;
- i) **classificazione o zonizzazione acustica**: suddivisione del territorio in aree (o zone) acusticamente omogenee che vengono caratterizzate dall'appartenenza a una fra le 6 Classi di destinazione d'uso previste dal DPCM 1/03/1991 – “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”;
- l) **requisiti acustici degli edifici**: caratteristiche costruttive degli edifici stabilite dal DPCM 5/12/1997 – “Requisiti acustici passivi degli edifici”, che devono essere rispettate dalle componenti in opera nonché dagli impianti in essi installati;
- m) **tecnico competente in acustica ambientale**: figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti di cui al DPCM 31/03/1998 – “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi della Legge Quadro n° 447 del 26/10/1995 (Art. 2, commi 6, 7 e 8, nonché Art. 3, comma 1, lettera b)”;
- n) **modifica di destinazione territoriale**: variazione della suddivisione esistente indipendentemente da strumenti urbanistici o da piani e programmi comunali/sovracomunali;
- o) **revisione di destinazione territoriale**: variazione della suddivisione esistente conseguente a variazione di strumenti urbanistici o di piani e programmi comunali/sovracomunali;

TITOLO II

SORGENTI/ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI

Art. 4 – Campo di applicazione

Sono qui di seguito elencate a titolo indicativo e comunque non esaustivo, le attività permanenti, di tipo ripetitivo e continuativo nel tempo:

- a) **attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio** che, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, comportano l'uso di strumenti, impianti, macchinari e autoveicoli rumorosi;
- b) **attività di spedizione**, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito di automezzi privati;
- c) **attività di intrattenimento**, spettacolo e ritrovo, svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (spettacoli all'aperto, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, pub, sale biliardo e similari);
- d) **attività di gestione e utilizzo di strutture e impianti sportivi** (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
- e) **servizi e impianti fissi** (quali, ad esempio, ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento, movimentazione cancelli e portoni) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti a usi assimilabili a quelli elencati;
- f) **macchine e impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde** e degli spazi pubblici;
- g) **attività all'aperto** di igiene del suolo e raccolta rifiuti;

Art. 5 – Rumore negli ambienti interni

1. **Luoghi di lavoro**: all'interno delle strutture o luoghi chiusi nei quali operano i lavoratori che svolgono le attività di cui all'Art. 4, lettera a), b), c), d), f) e g) del presente Regolamento devono essere rispettati i dettami del D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008.
2. **Luoghi di intrattenimento** (compresi i circoli privati abilitati) **e luoghi di spettacolo**, di cui all'Art. 4, lettera c), del presente Regolamento: valgono le Norme stabilite dal DPCM n° 215 del 16/04/99.
3. **Servizi e gli impianti fissi interni agli edifici**, di cui all'Art. 4, lettera e) del presente Regolamento: devono rispettare i limiti stabiliti dalla Tabella B dell'allegato A del DPCM 5/12/1997, che sono riportati nella Tabella C, Allegato E del presente Regolamento. Questi limiti devono essere rispettati anche in edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente

sonora disturbante, a condizione che, nella loro valutazione, si consideri solamente la parte di rumore che si propaga per via interna o strutturale.

Nel caso in cui, per un impianto installato antecedentemente all'entrata in vigore del DPCM 5/12/1997, venga accertato il superamento dei limiti di cui all'allegato A dello stesso, il Sindaco ordina al proprietario l'adozione di soluzioni tecniche volte a ottenere il rispetto della Norma e, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnica, ordina l'adozione di ogni accorgimento finalizzato a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo del miglioramento della qualità acustica.

4. **Abitazioni:** le attività ludiche svolte a fini privati nelle abitazioni (musica, radio, televisione) devono essere tali da contenere le emissioni sonore entro livelli tali da non arrecare disturbo ai vicini. Gli elettrodomestici rumorosi devono essere utilizzati, possibilmente, in orari tali da non disturbare il riposo del vicinato. Per detti orari ci si riferisce a quanto stabilito nel Regolamento di ogni singolo Condominio

Art. 6 – Rumore negli ambienti esterni

1. **Luoghi di lavoro:** anche nell'ambito dei luoghi aperti, nei quali operano i lavoratori che svolgono le attività di cui all'Art. 4, lettera a), b), c), d), f) e g) del presente Regolamento devono essere rispettati i dettami del D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008. Nei luoghi di lavoro, i rumori provocati dalle attività di cui all'Art. 4, lettera a), b), c), d), f) e g) del presente regolamento devono rispettare (e concorrere a rispettare) i limiti di emissione e di immissione previsti dalla zonizzazione acustica comunale (Tabelle in Appendice – Allegato D del presente Regolamento), nonché i limiti differenziali di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997 (in Appendice – Allegato D).
2. **Luoghi di intrattenimento** (compresi i circoli privati abilitati) e **luoghi di spettacolo** di cui all'Art. 4 lettera c) del presente Regolamento: valgono i dettami del DPCM n° 215 del 16/04/99.
3. **Servizi e impianti fissi esterni agli edifici** di cui all'Art. 4, lettera e) del presente Regolamento: devono rispettare (o concorrere a rispettare) i limiti di emissione e di immissione, nonché i limiti differenziali stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale riportati nelle Tabelle, in appendice al presente Regolamento (Allegato D).
4. **Pubblicità tramite impianti elettroacustici di diffusione fissi o mobili**, fuori o dentro i centri abitati: è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30, fatta salva l'autorizzazione comunale di cui all'Art. 23 del D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992.
5. **Voci e/o schiamazzi e rumori diversi da quelli sopra specificati** e prodotti nelle aree interne ed esterne, private e pubbliche: si farà riferimento a quanto previsto dal Codice Civile (Art. 844-immissioni) nonché al Codice Penale (Art. 659 - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone).
6. **Attività di pronto intervento:** non sono tenute al rispetto dei limiti acustici.

Art. 7 – Manutenzione di aree verdi, suolo pubblico, pulizia strade e raccolta rifiuti.

1. **L'uso di macchine e impianti rumorosi per operazioni di manutenzione** delle aree verdi private, nei luoghi in cui vi sono persone esposte al rumore, è regolamentato come segue :

periodo invernale (dal 01 ottobre al 30 aprile) :

- nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00
- nei giorni festivi e il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00

periodo estivo (dal 01 maggio al 30 settembre):

- nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00
- nei giorni festivi e il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00

2. **Lo spazzamento meccanico delle aree mercatali** è consentito dalle ore 6,00 alle ore 22,00. Per orari eventualmente diversi, il superamento dei limiti deve essere oggetto di "autorizzazione in deroga".
3. **Le attività di igiene del suolo e di raccolta dei rifiuti urbani** sono concordate tra il Comune e l'Azienda che svolge il servizio.
4. **Le attività ad uso pubblico** di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente Articolo, si ritengono "autorizzate in deroga" e quindi, esenti dal rispetto dei limiti acustici stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dai limiti differenziali (ved. Tabella Allegato D, del presente Regolamento) a condizione che venga adottato ogni accorgimento organizzativo, procedurale e tecnologico finalizzato a minimizzarne il disturbo. Le Aziende che stipulano il Contratto per le attività di cui sopra sono tenute a comunicare i loro piani di intervento, con aggiornamento annuale.

Art. 8 - Aree soggette a regolamentazione specifica

1. Qualora in una particolare area si verifichi la presenza di attività (di cui alla lettera c) dell'Art. 4 del presente Regolamento) distinte fra loro che necessitino, per l'espletamento delle loro funzioni, la contemporanea presenza di sorgenti rumorose poste a distanza inferiore a 50 m, l'Amministrazione comunale può emanare disposizioni mirate alla tutela della quiete pubblica. Tali regolamentazioni devono essere approvate dalla Giunta comunale.
2. Eventuali specifiche regolamentazioni devono essere, comunque, redatte coinvolgendo le Circoscrizioni e i soggetti interessati ed approvate dalla Giunta comunale.

TITOLO III

CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI E ATTIVITA' AGRICOLE

Art. 9 – Campo di applicazione

In questo Titolo III sono regolamentate, in modo non esaustivo, le attività temporanee di seguito elencate:

- a) **Cantieri edili, stradali e industriali**, anche collegati a opere per le quali viene richiesta una valutazione previsionale di impatto acustico, ferme restando le disposizioni dell'Art. 21 del D.Lgs. N° 285 del 30 aprile 1992.
- b) **Lavorazioni edili di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria**, all'interno di edifici esistenti.

Art. 10 – Autorizzazioni e Autorizzazioni in deroga

1. Qualora la rumorosità prevista per le attività di cui all'Art. 9, lettera a) e b), dovesse superare i limiti acustici vigenti, è sempre necessaria un'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'Art. 6 della legge 447/95, nonché dell'Art. 20 della L.R. 16/2007.
2. La richiesta dell'autorizzazione in deroga per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere rumorose, può essere prodotta sulla base dei modelli di seguito elencati:
 - a) **Scheda A1** per le attività la cui durata non è superiore ai 90 giorni solari ed il cui esercizio avviene con l'uso di macchinari e lavorazioni rumorose nei limiti degli orari di cui alla TABELLA 1 e TABELLA 1bis, ovvero per le attività che si protraggono per più di 90 giorni solari ma le cui lavorazioni rumorose non superano i 60 giorni anche non consecutivi (come da cronoprogramma fornito contestualmente alla richiesta di autorizzazione in deroga) ed il cui esercizio avviene con l'uso di macchinari e lavorazioni rumorose nei limiti degli orari di cui alla TABELLA 1 e TABELLA 1bis di cui all'allegato A.
 - b) **Scheda A2** per le attività di cantiere che non rispettano i parametri di cui al punto a).

A corredo dell'istanza va presentata la documentazione elencata negli allegati citati.

3. **Cantieri da attivare con urgenza** - Ai cantieri edili e/o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, linee ferroviarie, etc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, vista l'urgenza e/o l'impossibilità di programmare modalità operative diverse può essere concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi riportati nel presente documento.
4. **La domanda di autorizzazione in deroga** deve essere fatta pervenire al Comune **20 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni rumorose**. Qualora emergesse la necessità per l'amministrazione di

un parere tecnico dell'ARPA, il soggetto richiedente dovrà predisporre copia della domanda di deroga completa degli allegati richiesti

5. Attività agricole – Considerato il limitato impatto acustico prodotto, nonché la specificità delle stesse, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili quali la semina, l'aratura ed il raccolto, che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, si considerano autorizzate in deroga anche senza la presentazione della documentazione elencata nelle Schede A1 e A2.
6. Macchinari e attrezzature - All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità al Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto" ed alle successive integrazioni e modifiche. Per i macchinari e le attrezzature non disciplinati dal citato D.L.vo 262/2002, dovranno, comunque, essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici (ad es. regolare manutenzione delle apparecchiature) e gestionali atti a minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
7. Per la concessione dell'autorizzazione in deroga il Comune può chiedere preventivamente il parere dell'ARPA, trasmettendo copia della documentazione prodotta dal richiedente.
8. L'autorizzazione in deroga può contenere prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico (ad esempio, il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi, la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o ad isolamento dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico etc.).
9. Nel caso di cantieri per i quali si preveda un impatto acustico particolarmente elevato o che si protragga in periodo notturno il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta dal tecnico competente definito ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della legge 447/95, oppure un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.
10. In presenza di specifici macchinari e/o lavorazioni potenzialmente idonei a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i ricettori, per caratteristiche di intensità, di durata e di posizionamento, il Comune può fissare nell'autorizzazione in deroga particolari restrizioni.
11. Il Comune può, a seguito di motivata segnalazione di disturbo, riconsiderare i termini dell'autorizzazione, sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni e limitazioni all'uso delle attrezzature rumorose.
12. Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata in cantiere per poter essere messa a disposizione degli enti incaricati in caso di eventuali controlli.
13. In caso di ristrutturazioni interne ad un edificio con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime al cantiere o comunque significativamente influenzate dallo stesso,

dovranno essere rispettati i seguenti orari e giorni più adeguati all'esecuzione delle lavorazioni rumorose idonee a produrre rumore di tipo impattivo (uso di martello demolitore, creazione di tracce sulle pareti, demolizione di pareti, ecc.):

periodo invernale e periodo estivo

- dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00 - sabato, domenica e giorni festivi esclusi;

14. Nel rispetto delle abitudini quotidiane degli ambienti di vita circostanti, al titolare del Cantiere è fatto obbligo di dare preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dal rumore del cantiere sia sui tempi e modi di esercizio, sia sulla data di inizio e fine dei lavori prevista.

TITOLO IV

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI E ASSIMILABILI

Art. 11 – Campo di applicazione

1. Tra le attività rumorose a carattere temporaneo soggette ad autorizzazione comunale, anche in deroga ai limiti di legge, si possono far rientrare:
 - a) i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e quant'altro, con l'impiego di sorgenti sonore (amplificate e non) che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito;
 - b) le attività di intrattenimento ed allietamento ai sensi del T.U.L.P.S., esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale prevista dalla licenza e per un periodo limitato di tempo (16 giornate nell'arco di un anno solare).
2. Qualora più manifestazioni siano svolte nello stesso sito, esse potranno essere considerate, dal punto di vista del disturbo alla popolazione residente, come un unico evento. Allo scopo il Comune predisporrà un calendario dettagliato delle manifestazioni ricorrenti già autorizzate e di quelle svolte nell'anno precedente, al fine di rendere possibile una valutazione acustica complessiva.
3. La valutazione del potenziale inquinamento acustico di un'attività è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) distanza della manifestazione, ed in particolare dei luoghi delle attività più rumorose, dai recettori (intesi come abitazioni, scuole strutture sanitarie, parchi, etc.);
 - b) posizionamento delle sorgenti rumorose, in particolar modo a carattere continuativo, (compressori, generatori, aspiratori, etc.) all'interno della manifestazione, in relazione alle abitazioni vicine;
 - c) tempi prolungati di utilizzo di strumenti e attrezzature rumorose (amplificatori, diffusori, etc.);
 - d) eventuali opere mitigative al fine di ridurre l'emissione sonora di sorgenti sonore particolarmente rumorose;
 - e) ogni altro elemento utile rispetto al caso concreto.

Art. 12 – Autorizzazioni in deroga

1. La richiesta dell'autorizzazione in deroga per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività può essere prodotta sulla base dei modelli di seguito elencati:
 - a) Scheda B1 per le attività che rispettano le prescrizioni di cui alla TABELLA 1 di cui all'allegato B;
 - b) Scheda B2 per le attività che non rispettano le prescrizioni di cui alla TABELLA 1 di cui all'allegato B, ovvero attività che il Comune ritiene particolarmente impattanti rispetto alla popolazione esposta;

A corredo dell'istanza va presentata la documentazione elencata negli allegati citati.

2. Le manifestazioni di cui al punto 1, lettera a), devono essere preferibilmente ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), della legge 447/95, individuate ed elencate nell'Allegato B, §3.
3. Qualora in un'area vengano richieste più autorizzazioni per attività temporanee che possono configurarsi come un unico evento, ai fini del relativo rilascio deve essere prodotta un'unica documentazione che contenga tutte le manifestazioni e che valuti l'impatto acustico complessivo dell'evento stesso.
4. Per la concessione dell'autorizzazione in deroga il Comune può chiedere preventivamente il parere dell'ARPA, trasmettendo copia della documentazione prodotta dal richiedente.
5. L'autorizzazione in deroga può contenere prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico.
6. Resta salva la facoltà del Comune di richiedere tutta la documentazione necessaria e/o di procedere agli accertamenti necessari a garantire la tutela delle abitazioni poste nei pressi delle località sede delle manifestazioni.
7. Qualora l'evento sia per la sua specificità potenzialmente idoneo a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i ricettori, sia per caratteristiche di intensità, di durata e/o di posizionamento, il Comune può imporre particolari restrizioni nell'autorizzazione in deroga
8. Il Comune può, a seguito di motivate segnalazioni di disturbo, modificare ed integrare i termini dell'autorizzazione sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni.
9. Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata sul luogo ove viene svolta l'attività per poter essere esibita al personale degli enti incaricati in caso di eventuali controlli.

10. Considerato il limitato impatto acustico prodotto, nonché la specificità delle stesse, si ritengono autorizzate in deroga anche senza la presentazione della documentazione elencata nelle Schede B1 e B2 le seguenti attività:
- a) comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, manifestazioni sportive con esclusione delle attività motoristiche, purché di durata non superiore a 4 ore comprese negli orari: dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 21:00 e limitatamente all'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se, collegati alle manifestazioni sopracitate, sono previsti eventi musicali, questi devono rispettare limiti ed orari di cui alla Tabella 1 di cui all'allegato B.
 - b) riti religiosi di qualsiasi professione.
11. Le manifestazioni di cui al punto precedente, se previste nelle aree confinanti con le zone particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 (ad esempio scuole, ospedali, case di cura, etc.) devono essere espressamente autorizzate.
12. Qualsiasi autorizzazione può essere revocata nel caso di non rispetto dei criteri prescritti. In caso di non ottemperanza a detta ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione anche di altre autorizzazioni eventualmente concesse per lo svolgimento della medesima attività.
13. Qualsiasi autorizzazione può, inoltre, essere revocata qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione o emergano problematiche non previste al momento del rilascio dell'autorizzazione stessa.

TITOLO V

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO – PERMESSI DI COSTRUIRE

Art. 13 – Pianificazione del Territorio

1. Lo sviluppo urbanistico del Comune non può prescindere dal rispetto dei limiti massimi di esposizione definiti con la Zonizzazione acustica del Territorio, per cui il Piano di Classificazione Acustica viene a integrare gli strumenti urbanistici in essere.
2. Il Piano di Classificazione Acustica è stato predisposto e adottato ai sensi dell'Art. 6 della legge Quadro 447/95, nonché dell'Art. 23 della L.R. 16/2007.
3. Il Piano di Classificazione Acustica suddivide il Territorio comunale nelle Zone o Classi acusticamente omogenee previste dal D.P.C.M. 14/11/1997, nel quale sono definiti i valori assoluti di emissione, di immissione, di attenzione e di qualità validi per ciascuna di queste Classi
4. Modifiche o revisioni del Piano di Classificazione Acustica, con conseguente verifica di compatibilità, si rendono necessarie in occasione di .
 - a) revisioni o varianti del Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) che incidano sulla classificazione acustica;
 - b) nuovi piani urbanistici e loro varianti conseguenti a quanto riportato al comma a);
 - c) nuovi piani e progetti comunque soggetti a verifica di compatibilità ambientale;
5. Eventuali modifiche o revisioni del Piano di Classificazione Acustica devono rispettare i criteri stabiliti dalla L.R. 16/2007. Le varianti possono essere adottate limitatamente alle porzioni di Territorio interessate dalle modifiche.

Art. 14 – Documentazione acustica

1. Nel presente articolo si illustra la tipologia di documentazione acustica da presentare ad integrazione della documentazione prevista per le specifiche richieste di cui ai successivi Artt. 15, 16 e 17:
 - a) Documentazione di Impatto acustico (Allegato C - criteri e contenuti per la redazione);
 - a1) Relazione previsionale di impatto acustico “ante operam”, stima di progetto;
 - a2) Relazione sull'impatto acustico “in opera”, provocato dal nuovo insediamento;
 - b) Documentazione di Clima acustico (Allegato D - criteri e contenuti per la redazione);
 - c) Certificazione di conformità acustica degli edifici (Allegato E - criteri per la redazione);

- c1) Certificazione acustica previsionale (di progetto) sui requisiti acustici passivi degli edifici;
- c2) Certificazione di regolare esecuzione delle opere relative all'isolamento acustico;
2. La Documentazione di cui al comma 1 del presente Articolo, è rappresentata da una Relazione che, ai sensi della Legge Quadro 447/95, Art. 2, comma 6, deve essere redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
3. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività oggetto di controllo.
4. Nei casi in cui sia prevista la redazione di una specifica documentazione acustica, la sua mancata presentazione comporta il diniego dell'atto autorizzativo richiesto, per "carezza di documentazione essenziale".
5. I titolari di progetti concernenti la realizzazione di opere comprese in quelle previste all'Art. 8 commi 1, 2 e 4 della Legge Quadro 447/95, (per es. attività commerciali terziarie, attività artigianali e magazzini) ma che non prevedono l'utilizzo di impianti, macchine e attrezzature rumorose, né l'induzione di aumenti significativi nei flussi di traffico possono ricorrere a una **procedura semplificata** e produrre la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si descrive la tipologia di attività svolta e si attesta che la stessa non produce aumenti della rumorosità interna ed esterna, né incrementi nei flussi di traffico (vedere appendice - allegato C - schede C1 e C2 specifiche);
6. Il Comune si riserva il diritto di rilasciare direttamente gli atti abilitativi oppure di riferirsi all'ARPA, negli ambiti di rispettiva competenza, per un parere consultivo.

Art. 15 – Valutazione di Impatto acustico

1. Ai sensi della Legge Quadro 447/95 Art. 8, commi 1, 2 e 4, nonché della L.R. 16/2007, Art. 28, commi 1, 2 e 4, la Relazione di valutazione di Impatto acustico deve essere presentata nei seguenti casi :
- Per **tutti i progetti sottoposti a Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)** e a valutazione di incidenza;
 - **Permessi di Costruire o altri atti autorizzativi** per la realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti ulteriori tipologie di opere e di attività, anche se non sottoposte a V.I.A.:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti
 - b) strade di tipo A, B, C, D, E, F, secondo la classificazione di cui al D.Lgs. N° 258/1992;
 - c) discoteche;

- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi e, comunque, che prevedano la somministrazione di pasti, bevande, prodotti di gastronomia direttamente al fruitore finale;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - g) Impianti e infrastrutture delle attività incluse nell'Art. 4, lettere a) e b) del presente Regolamento, cui si aggiungono attività artigianali con riferimento diretto al consumatore finale ed esercitate anche con l'utilizzo di attrezzatura minuta;
- Per **provvedimenti abilitativi all'utilizzazione** degli immobili e infrastrutture di cui al punto precedente, specificamente, lettere d), e) e g);
 - Per **licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive**, specificamente, lettere d) e g);
2. Per **realizzazione, modifica o potenziamento** di opere si intende acusticamente rilevante tutto ciò che comporta l'introduzione di nuove sorgenti di rumore o la variazione di quelle esistenti.
 3. Le attività produttive e gli impianti esistenti alla data della pubblicazione sul B.U.R. della D.G.R. n° 2870/2009 (Criteri per la redazione della documentazione acustica) devono presentare la documentazione di impatto acustico in conformità all'Art. 28 della L.R. n° 16/2007 solamente per :
 - Realizzazione di nuovi progetti;
 - Modifica di opere esistenti;
 - Provvedimenti comunali inerenti il permesso di costruire o di altre autorizzazioni eventualmente previste, l'abilitazione all'utilizzo e l'autorizzazione all'esercizio di dette opere;
 4. La Relazione di valutazione previsionale di Impatto acustico deve essere redatta seguendo i criteri esposti nel DGR 2870/2009, di cui in Appendice – Allegato C.
 5. L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per i casi che dovessero evidenziare criticità particolari.
 6. Le attività non utilizzatrici di macchine/impianti rumorosi sono, comunque, tenute al rispetto delle Norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.
 7. Sentito il parere dell'ARPA è, comunque, facoltà del Comune richiedere, contestualmente al rilascio del permesso di costruire o di altre autorizzazioni eventualmente previste, una verifica diretta del rispetto dei limiti di emissione, ad opera ultimata. Le misure sul campo e la

redazione della relativa relazione di impatto acustico si intendono a carico dei Titolari dei progetti.

8. Nel caso di verifica del mancato rispetto dei limiti di zona, il servizio competente del Comune stabilirà le modalità di concessione dell'autorizzazione richiesta per le necessarie opere di risanamento, inibendo, nel frattempo, se del caso, l'utilizzo dei macchinari o impianti responsabili del superamento dei limiti
9. sono fatte salve le esclusioni previste dal DPR 227 del 2011

Art. 16 – Valutazione previsionale di Clima acustico

1. Ai sensi della Legge Quadro 447/95 Art. 8, comma 3, nonché della L.R. 16/2007, Art. 28, comma 3, la Relazione di valutazione previsionale di Clima acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio relativo alla costruzione delle seguenti tipologie di insediamento :
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui alla Legge Quadro 447/95, Art. 8, comma 2, riportate anche nel presente Regolamento all'Art. 20, comma 1;
2. La Relazione di valutazione previsionale di Clima acustico deve essere redatta seguendo i criteri esposti nel DGR 2870/2009 (Appendice - Allegato D).
3. L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per i casi che dovessero evidenziare criticità particolari.
4. Nel caso la Relazione di valutazione previsionale di Clima acustico dovesse evidenziare una situazione critica, con possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà contenere una descrizione degli accorgimenti adottabili per contenere gli effetti negativi del rumore e rientrare, quindi, nella norma.

Art. 17 – Certificazione acustica degli edifici

1. La certificazione acustica degli edifici si applica agli ambienti abitativi individuati dalla tabella A del DPCM 05/12/97 (riportata in Appendice – Allegato E), che, come già anticipato all'Art. 14 del presente Regolamento, prevede la redazione di 2 documenti :
 - c1) Certificazione acustica previsionale sui requisiti acustici passivi degli edifici;
 - c2) Certificazione di conformità relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici;

2. La **certificazione acustica previsionale** (Art. 14, comma 1, **§ c1**) sui requisiti acustici passivi della costruenda struttura edilizia costituisce parte integrante del progetto per attestare che le opere verranno realizzate nel rispetto degli stessi. Essa deve essere redatta sulla base di quanto riportato in Appendice - Allegato E, e consegnata unitamente alla documentazione di progetto nei seguenti casi:
 - a) nuova costruzione e/o ristrutturazione di interi edifici;
 - b) ristrutturazione e/o cambio d'uso di unità immobiliari quando le opere interessano gli elementi di separazione fra unità immobiliari diverse;
 - c) demolizione e ricostruzione di solai, anche a quote diverse, qualora essi vengano a separare unità immobiliari diverse;
3. Nel caso di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, la relazione previsionale si limiterà alla caratterizzazione acustica degli elementi costruttivi e degli impianti che verranno modificati. Anche se alcune o tutte le prestazioni acustiche richieste dal DPCM 5/12/97 non fossero tecnicamente o economicamente raggiungibili, la progettazione dovrà comunque tendere al miglioramento di tali requisiti, indicando comunque la prestazione garantita.
4. In ogni caso di ristrutturazione di edifici con aumento di unità immobiliari, dovranno essere presentate sia la certificazione acustica previsionale, sia la certificazione di conformità, prevedendo le opere minime necessarie a contenere la trasmissione di rumori tra le unità immobiliari;
5. La **Certificazione di regolare esecuzione** delle opere relative all'isolamento acustico degli edifici (Art. 14, comma 1, **§ c2**) rappresenta la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti, confermando che le ipotesi progettuali sono state rispettate in opera. Tale certificato deve essere consegnato, in originale, in Comune assieme alla comunicazione di fine lavori e richiesta di certificato di agibilità.
6. Il certificato di regolare esecuzione delle opere relative all'isolamento acustico (Art. 14, comma 1, **§ c2**) viene redatto mediante autocertificazione da parte del Direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice.
7. La redazione delle valutazioni previsionali (Art. 14, comma 1, **§ c1**) e finali (Art. 14, comma 1, **§ c2**) sui requisiti acustici degli edifici sono necessarie nell'ambito delle procedure edilizie autorizzative relative a strutture residenziali, uffici, attività ricettive, cliniche ospedaliere, case di cura, attività scolastiche, attività ricreative, di culto e commerciali nei seguenti casi:
 - a) per il rilascio o l'asseverazione del certificato di agibilità di immobili oggetto di permesso di costruire o atti equivalenti concernenti **interventi di primo impianto**, completamento e ristrutturazione edilizia;

- b) per il rilascio o l'asseverazione del certificato di agibilità di immobili oggetto di permessi di costruire o atti equivalenti relativi a **interventi di ristrutturazione**, restauro, risanamento conservativo, limitatamente agli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici e/o strutture;
- c) anche dove non sia richiesto il permesso di costruire, la valutazione acustica sui requisiti acustici passivi dovrà essere comunque predisposta, **ai fini della Segnalazione Certificata di Inizio Lavori (SCIA) ovvero Denuncia di Inizio Attività (DIA)**;
7. Per i casi di particolare criticità, l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di richiedere approfondimenti e/o integrazioni a quanto previsto;
8. La certificazione acustica previsionale non va presentata nel caso di semplice sostituzione di finestre o infissi né di impianti idro/termo sanitari, qualora gli stessi non modificano le prestazioni acustiche dell'edificio.

Art. 18 – Modalità di presentazione della “documentazione acustica”

1. La Documentazione previsionale di impatto acustico (Art. 14, comma 1, lettera a1), la Documentazione di Clima acustico (Art. 14, comma 1, lettera b) del presente Regolamento), e la Valutazione previsionale sui requisiti acustici passivi di progetto (Art.14, comma 1, lettera c1) vanno presentate in duplice copia congiuntamente alla richiesta di permesso di costruire.
2. La Relazione sull'impatto acustico “in opera” (Art. 14, comma 3., lettera a2) e la Certificazione di regolare esecuzione (Art. 14, comma 1, lettera c2) vanno presentate in duplice copia congiuntamente alla comunicazione di fine lavori o, comunque, contemporaneamente alla richiesta di agibilità o abitabilità.
3. Il rilascio dei vari permessi e/o autorizzazioni resta, comunque, sempre subordinato alle attività di controllo che il Comune, avvalendosi del supporto dell'ARPA si riserva di effettuare sia in fase di progettazione, sia durante l'esecuzione, così come alla fine dei lavori;

TITOLO VI

EMISSIONI SONORE DA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Art. 19 – Normativa

1. La regolamentazione del rumore proveniente da infrastrutture di trasporto fa riferimento alla seguente Normativa Nazionale:
 - a) **Infrastrutture di trasporto stradale:** la regolamentazione adottata dal Comune fa riferimento al D.P.R. n° 142 del 30 Marzo 2004 – “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”, a norma dell’Art. 11 della Legge 26 Ottobre 1995, n° 447”
 - b) **Infrastrutture di trasporto ferroviario:** la regolamentazione adottata dal Comune fa riferimento al D.P.R. n° 459 del 18 Novembre 1998 – “Regolamento recante Norme di esecuzione dell’Art. 11 della Legge 26 Ottobre 1995, n° 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”
 - c) **Infrastrutture di trasporto aereo:** il Comune non dispone attualmente né prevede, a media scadenza, la realizzazione di aeroporti o eliporti, per cui, per il momento, non è prevista l’adozione di alcun Regolamento in merito. Il riferimento sarebbe, comunque, al D.M. 31/10/1997

Art. 20 – Emissioni sonore

1. Il contenimento delle emissioni rumorose dei veicoli a motore è effettuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni fornite dal D.Lgs. N° 285/1992 – “Nuovo codice della Strada”, ad opera del corpo di Polizia municipale.
2. Inoltre, ai sensi dell’Art. 6, comma 1, lettera f), della legge 447/95, nonché dell’Art. 20, comma 5, lettera a), della LR 16/2007, per le attività di controllo, i rilievi fonometrici e le indagini conoscitive, il Comune si potrà avvalere dell’ARPA.
3. Le competenze del Comune in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare si attuano attraverso il Piano Urbano del Traffico nonché attraverso i **Piani di risanamento**, conformemente a quanto previsto dal **DM n° 285 del 29 Novembre 2000**.
4. Per la progettazione e realizzazione di nuove strade, gli strumenti di attuazione del PRGC devono includere una valutazione di impatto acustico redatta conformemente a quanto previsto dall’Art. 14, lettera a) del presente Regolamento.
5. Per la progettazione e realizzazione di opere edili in prossimità di strade esistenti, il rispetto dei limiti vigenti si ritiene a carico del Costruttore. Di tale rispetto dovrà essere fatta specifica

menzione nella Valutazione di Clima acustico, redatta conformemente a quanto previsto all'Art. 14, lettera b) del presente Regolamento.

Art. 21 – Limiti di immissione acustica

A integrazione di quanto già previsto dal **D.P.R. n° 142/2004**, vengono stabiliti i seguenti limiti per le **strade di tipo "E" ed "F"**, sia quelle esistenti, sia quelle di futura realizzazione:

- a) **per scuole, ospedali, case di cura e riposo**: 50 dB(A) per il Tempo di Riferimento diurno e 40 dB(A) per il Tempo di Riferimento notturno. Per le scuole, il limite si riferisce al solo TR diurno.
- b) **per ricettori "altri"**: si fa riferimento alle tabelle allegate al PCCA.

TITOLO VII

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Art. 22 – Il Piano di Classificazione acustica

1. Il Piano di Classificazione acustica integra gli strumenti urbanistici vigenti ed è stato predisposto e adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge Quadro 447/1995 nonché dell'art. 23 della Legge Regionale n° 16/2007.
2. Sulla base di quanto previsto dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997, il Piano di Classificazione acustica suddivide il territorio comunale in zone omogenee dal punto di vista della Classe acustica, individuando e assegnando la destinazione finale di utilizzo delle singole aree.
3. Infine, il Piano di Classificazione acustica definisce le fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto, con l'individuazione dei relativi limiti acustici massimi da osservare.

Art. 23 – Modifiche e revisioni del Piano di Classificazione acustica

1. Modifiche o revisioni (definite all'art. 3 lettere n) e o), del presente Regolamento) del Piano di Classificazione acustica del Territorio devono comunque seguire le procedure previste dall'art. 23 della LR 16/2007. L'amministrazione si riserva la possibilità di modificare e/ integrare il presente regolamento successivamente ad un primo periodo di verifica applicativa.

Art. 24 – Verifica di compatibilità

1. La verifica di compatibilità costituisce la documentazione necessaria per confermare che gli strumenti urbanistici, nonché i Piani e Programmi comunali rispettano quanto previsto nella classificazione o zonizzazione acustica.
2. I documenti che vanno sottoposti a verifica di compatibilità sono :
 - a) Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) e successive modifiche e/o revisioni;
 - b) programmi urbanistici e loro varianti in attuazione del P.R.G.C.;
 - c) strumenti urbanistici esecutivi o titoli convenzionati e loro varianti in attuazione del P.R.G.C.;
 - d) eventuali piani e programmi comunali diversi;
3. La verifica di compatibilità viene svolta nell'ambito delle procedure di adozione dei progetti e piani di cui al comma 2, precedente.
4. Ad integrazione della verifica di compatibilità nell'ambito del territorio comunale o in parti dello stesso, il Comune si riserva il diritto di fare effettuare ulteriori, specifiche campagne di rilievi

fonometrici. Qualora detta verifica dovesse evidenziare difformità da quanto stabilito nel Piano di zonizzazione esistente, sarà necessario elaborare una revisione dello stesso.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 – Disciplina dei controlli e segnalazione degli esposti

1. Per le attività di controllo, il Comune si avvale di indagini conoscitive, analisi e misurazioni svolte dall'ARPA.
3. L'Ufficio competente per la gestione degli esposti relativi all'inquinamento acustico è l'Ufficio Tecnico comunale, che ne darà informazione all'Ufficio di Polizia municipale.

Art. 26 – Attività in corso e procedimenti restrittivi

1. Le attività temporanee di cui al Titolo III, Art. 9 del presente Regolamento devono presentare domanda di autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento stesso.
2. Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni vigenti, nonché di quelle specifiche individuate dal presente Regolamento, il Comune può emanare i seguenti provvedimenti restrittivi:
 - a) variazione dell'orario di esercizio dell'attività rumorosa;
 - b) sospensione dell'autorizzazione allo specifico esercizio che determina una situazione ripetitiva e continua di disturbo acustico;
 - c) inibizione all'uso delle apparecchiature che sono all'origine della situazione di disturbo fino al loro adeguamento alle norme vigenti;
3. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute, si richiama quanto previsto dall'Art. 9 della Legge Quadro 447/95, ossia la facoltà del Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze e con provvedimento motivato, di ricorrere temporaneamente a speciali forme di contenimento e di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Si fa, comunque, osservare che, nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 27 Sanzioni

1. Al presente Regolamento viene applicato il regime sanzionatorio previsto dalle norme vigenti.

Art. 28 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della Delibera di approvazione da parte del Consiglio comunale.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le Norme contenute in Regolamenti comunali precedenti, che disciplinano la medesima materia, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana
3. Per quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento, valgono le Norme vigenti in materia di inquinamento acustico.
4. Le disposizioni del presente Regolamento possono essere modificate o revisionate esclusivamente dal Consiglio Comunale.

APPENDICE

ALLEGATO A

CANTIERI, STRADE E ASSIMILABILI

Indice

1. CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

MODULISTICA :

- **SCHEDA A1;**
- **SCHEDA A2;**

2. RIEPILOGO DEGLI ORARI E GIORNI LAVORATIVI PER L'ATTIVAZIONE DI MACCHINARI RUMOROSI

Scheda A 1

CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI

Il sottoscritto _____;
nato a _____; il _____; residente a: _____;
in via _____; n. _____;
in qualità di _____;
della ditta _____;
sede legale in _____; via _____; C.F./P.IVA _____;
per l'attivazione di un cantiere:

- stradale o assimilabile;
- cantiere edile nuove abitazioni;
- cantiere edile per la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria di fabbricati;
- altro: (specificare) _____

con sede in via/luogo: _____; n. _____;
per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____;

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività di cantiere ai sensi dell' art. 6, comma 1, lettera h) della L.447/95

IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI

e

DICHIARA

1. di rispettare gli orari ed i giorni limite indicati nella Tabella 1 e 1bis del Regolamento comunale di data _____;
2. di sostenere gli oneri derivanti dall'eventuale richiesta di parere all'ARPA da parte del Comune e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'Agenzia dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.
3. di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga o nella legislazione vigente, e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'Agenzia dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.

Allega alla presente documentazione tecnica:

- a) planimetria in scala adeguata (1:2000 – 1:5000, preferibilmente su CTRN) dalla quale siano desumibili oltre che l'area di cantiere e le zone limitrofe, le posizioni delle sorgenti sonore (attrezzature rumorose), gli edifici e gli spazi confinanti (anche interni all'edificio stesso) utilizzati da persone o comunità limitrofi all'area di cantiere;
- b) descrizione sommaria delle attività e delle attrezzature utilizzate ed eventuale cronoprogramma delle fasi lavorative;

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Pavia di Udine li, _____

TIMBRO / FIRMA

N.B. ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).

Scheda A 2

CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI

Il sottoscritto _____; nato a _____; il ____/____/____;

residente a: _____; in via _____; n. _____;

in qualità di _____;

della ditta _____;

sede legale in _____; via _____;

C.F. o P.IVA _____;

per l'attivazione di un cantiere:

- stradale ferroviario o assimilabile
- cantiere edile nuove abitazioni;
- per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;
- altro: (specificare) _____

con sede in via/luogo: _____; n. _____;

per il periodo dal ____/____/____ al (gg/mm/aa) ____/____/____;

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività di cantiere ai sensi dell' art. 6, comma 1, lettera h) della L.447/95:

1. IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e, in regime transitorio, dal D.M. 1 marzo 1991;

2. IN DEROGA AGLI ORARI E/O I GIORNI LIMITE DI CUI ALLA TABELLA 1 del Regolamento comunale dd.

A tal fine dichiara:

1. di non essere in grado di rispettare gli orari e/o i giorni limite di cui alla tabella 1 o 1bis per i seguenti motivi: _____
2. di sostenere gli oneri derivanti dall'eventuale richiesta di parere all'ARPA da parte del Comune e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'Agenzia dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.
3. di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga o nella legislazione vigente, e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'Agenzia dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.

Allega la seguente documentazione tecnica, redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95, e consistente in:

- a) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore, i macchinari, le tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento/esercizio previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota con indicazione delle fonti utilizzate;
- b) stima previsionale dei livelli sonori in prossimità dei ricettori (civili abitazioni, scuole, eccetera). Tali livelli devono tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore delle apparecchiature rumorose utilizzate (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza, rumore a tempo parziale);
- c) misure di mitigazione acustica adottate, o che si intendono adottare, al fine di ridurre l'emissione sonora.

All'istanza vanno altresì allegati:

- d) planimetria in scala adeguata (1:2000 – 1:5000, preferibilmente su CTRN) dalla quale siano desumibili oltre che l'area di cantiere e le zone limitrofe, le posizioni delle sorgenti sonore (attrezzature rumorose), gli edifici e gli spazi confinanti (anche interni all'edificio stesso) utilizzati da persone o comunità limitrofi all'area di cantiere;
- e) la classificazione urbanistica (PRGC) e la classificazione acustica (ZONA o CLASSE) dell'area corredate da relativa legenda;
- f) durata dell'attività oggetto della richiesta, giorni e orari di esercizio, periodi della giornata presumibilmente più rumorosi, con evidenza della tipologia e della contemporaneità d'uso dei diversi macchinari, cronoprogramma delle fasi lavorative.

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Pavia di Udine li, _____

TIMBRO / FIRMA

N.B. ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).

2. RIEPILOGO DEGLI ORARI E GIORNI LAVORATIVI PER L'ATTIVAZIONE DI MACCHINARI RUMOROSI (martelli demolitori, autobetoniere, seghe circolari, compressori ecc.)

ARPA – Tabella 1

Feriali Periodo invernale (1 Ottobre – 30 Aprile)	Dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e Dalle ore 14,00 alle ore 18,00
Feriali Periodo estivo (1 Maggio – 30 Settembre)	Dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e Dalle ore 15,00 alle ore 19,00
Sabato	Dalle ore 8,30 alle ore 12,00
Domenica e giorni festivi	Esclusi

ARPA – Tabella 1bis (ristrutturazioni interne all'edificio con Unità Abitative occupate, adiacenti o prossime al cantiere)

Feriali Periodo invernale e Periodo estivo	Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e Dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Sabato, Domenica e giorni festivi	Esclusi

ALLEGATO B

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

Indice

1. CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

MODULISTICA :

- **SCHEDA B1;**
- **SCHEDA B2;**

2. RIEPILOGO DELLA DURATA, FREQUENZA E ORARI DELLE MANIFESTAZIONI AUTORIZZABILI, SULLA BASE DELLA LORO TIPOLOGIA

3. ELENCO DEI SITI PRESCELTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI

Scheda B 1

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI E ASSIMILABILI

Il sottoscritto _____; nato a _____; il ___/___/___;

residente a: _____; in via _____; n. _____;

in qualità di _____; della ditta _____;

sede legale in _____; via _____; C.F. /P.IVA _____;

per l'attivazione della seguente manifestazione a carattere temporaneo:

DENOMINAZIONE: _____

CONCERTI, SPETTACOLI, FESTIVAL ALL'APERTO O AL CHIUSO (in strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetti dello sport, nelle piazze del centro storico)

INTRATTENIMENTI MUSICALI ALL'APERTO quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, ecc.;

SAGRE PAESANE, manifestazioni di partito, sindacali, parrocchiali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con balere, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre, ecc.

CINEMATOGRAFO ALL'APERTO

CIRCO E LUNA PARK

con sede in via/luogo: _____; n. _____;

per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____;

CHIEDE

l'autorizzazione ai sensi dell' art. 6, comma 1, lettera h) della L.447/95 **IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI**

e

DICHIARA

1. di rispettare le prescrizioni indicate nella TABELLA 2 allegata al Regolamento comunale dd _____
2. di sostenere gli oneri derivanti dall'eventuale richiesta di parere all'ARPA da parte del Comune che autorizza sin d'ora a trasmettere all'Agenzia i propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.
3. di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga o nella legislazione vigente, e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'Agenzia dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.

Allega alla presente documentazione tecnica consistente in:

- a. planimetria in scala adeguata (1:2000 – 1:5000, preferibilmente su CTRN) dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti (anche interni all'edificio stesso) utilizzati da persone o comunità;
- b. ogni altra informazione ritenuta utile.

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Pavia di Udine li, _____

TIMBRO / FIRMA

N.B. ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00)

Scheda B 2

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI E ASSIMILABILI

Il sottoscritto _____; nato a _____; il ___/___/___;

residente a: _____; in via _____; n. _____;

in qualità di _____; della ditta _____;

sede legale in _____; via _____; C.F. /P.IVA _____;

per l'attivazione della seguente manifestazione a carattere temporaneo:

DENOMINAZIONE: _____

CONCERTI, SPETTACOLI, FESTIVAL ALL'APERTO O AL CHIUSO (in strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetti dello sport, nelle piazze del centro storico)

INTRATTENIMENTI MUSICALI ALL'APERTO quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, ecc.;

SAGRE PAESANE, manifestazioni di partito, sindacali, parrocchiali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con balere, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre, ecc.

CINEMATOGRAFO ALL'APERTO

CIRCO E LUNA PARK

con sede in via/luogo: _____; n. _____;

per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____;

CHIEDE

l'autorizzazione ai sensi dell' art. 6, comma 1, lettera h) della L.447/95 **IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI**

e

DICHIARA

- i. di sostenere gli oneri derivanti dall'eventuale richiesta di parere all'ARPA da parte del Comune che autorizza sin d'ora a trasmettere all'Agenzia i propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.
- ii. di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga o nella legislazione vigente, e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'Agenzia dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.

Allega la seguente documentazione tecnica, redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95, e consistente in:

- a) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore, i macchinari, le tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento/esercizio previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota con indicazione delle fonti utilizzate;
- b) stima previsionale dei livelli sonori previsti in prossimità dei ricettori (civili abitazioni, scuole, eccetera) e livelli sonori attesi per l'esposizione al pubblico.
- c) misure di mitigazione acustica adottate, o che si intendono adottare, al fine di ridurre l'emissione sonora.

All'istanza vanno altresì allegati:

- d) la classificazione urbanistica (PRGC) e la classificazione acustica (ZONA o CLASSE) dell'area corredate da relativa legenda;
- e) durata dell'attività oggetto della richiesta, giorni e orari di esercizio, periodi della giornata presumibilmente più rumorosi, evidenziare la contemporaneità d'uso dei diversi macchinari;

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Pavia di Udine li, _____

TIMBRO / FIRMA

N.B. ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00)

2. RIEPILOGO DELLA DURATA, FREQUENZA E ORARI DELLE MANIFESTAZIONI AUTORIZZABILI, SULLA BASE DELLA LORO TIPOLOGIA

TABELLA 1

DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	NR MAX DI GIORNI PER MANIFESTAZIONE	FREQUENZA	LIMITE ORARIO
CONCERTI, SPETTACOLI, FESTIVAL e similari	6	FREQUENZA MASSIMA DI 5 GIORNI PER SETTIMANA (compreso il sound check)	23:30 nelle giornate feriali 24:00 nelle giornate prefestive e festive
INTRATTENIMENTI MUSICALI quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie. [NOTA 1]	16	FREQUENZA MASSIMA DI 3 GIORNI PER SETTIMANA (compreso il sound check)	23:00 nelle giornate feriali 23:30 nelle giornate prefestive e festive
SAGRE PAESANE, manifestazioni rilevanti e di lunga durata	9	FREQUENZA MASSIMA DI 4 GIORNI PER SETTIMANA	24:00 nelle giornate feriali 00:30 il venerdì e festivi 01:00 nelle giornate prefestive
CINEMATOGRAFO ALL'APERTO	9	FREQUENZA MASSIMA DI 2 PROIEZIONI PER SETTIMANA	23.30
CIRCO E LUNA PARK	21	FREQUENZA MASSIMA DI 5 GIORNI PER SETTIMANA	22:00 nelle giornate feriali 24:00 nelle giornate prefestive e festive
MANIFESTAZIONI ED EVENTI PER IL CAPODANNO	1	1	01:00
TORNEI SPORTIVI	20	5	23:30
<p>[NOTA 1] Nel caso di INTRATTENIMENTI MUSICALI interni ad un edificio, con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime al luogo fonte di rumore o comunque significativamente influenzate dallo stesso, il numero massimo di giornate è ridotto a 12 manifestazioni annue con una frequenza di un evento per settimana.</p>			

TABELLA 2

DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	NUMERO DI GIORNI MAX ALL'ANNO PER SITO
CONCERTI, SPETTACOLI, FESTIVAL o similari	16 GG
INTRATTENIMENTI MUSICALI quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale come bar,	16 GG

gelaterie, ristoranti, pizzerie, ecc.	
SAGRE PAESANE, manifestazioni di partito, sindacali, parrocchiali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con intrattenimento danzante, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre, eventi motoristici, ecc.	16 GG
CINEMATOGRAFO ALL'APERTO	30 GG
CIRCO E LUNA PARK	21 GG
TORNEI SPORTIVI	30 GG

3. ELENCO DEI SITI PRESCELTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI

CODICE ASSEGNATO AL SITO	INDIRIZZO DEL SITO	DESCRIZIONE
	Pavia di Udine	Via Roma – Area Parrocchiale
	Percoto	Piazza Centrale - Parco Villa Fratina-Caiselli
	Persereano	Parco Villa Florio
	Lauzacco	Area sportiva – Via Carnia/P.le Zanfagnini –Piazza e cortile Municipio
	Risano	Area Parrocchiale - Via della Stazione – Villa Pignin
	Cortello	Villa Caiselli
	Lumignacco	Zona campo sportivo - Via Bellini/P.zza Giovanni Paolo II -

ALLEGATO C

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Indice

1. CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- a1: valutazione preventiva di impatto acustico
- a2: relazione di valutazione consuntiva di impatto acustico
- riepilogo della documentazione di impatto acustico da allegare alle domande di autorizzazione che la prevedono

2. PROCEDURE SEMPLIFICATE, IN DEROGA, per piccole attività commerciali e terziarie che non prevedono l'utilizzo di sorgenti sonore disturbanti :

- **SCHEDA C1:** Domanda per attività Commerciali e terziarie
- **SCHEDA C2:** Domanda per attività artigianali e magazzini

1. CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Come da Artt. 19 e 20 del presente Regolamento, la Valutazione di impatto acustico è costituita di due documenti :

- a1) **Relazione previsionale di impatto acustico**, da redigere **prima della realizzazione dell'opera**, allo scopo di verificare la compatibilità acustica della stessa con il contesto in cui verrà inserita
- a2) **Relazione di valutazione di impatto acustico**, da redigere **dopo la realizzazione dell'opera**, ossia con le nuove, eventuali sorgenti sonore in essere. La relazione prende in esame i punti di controllo individuati nella relazione previsionale, verificandone la compatibilità con i limiti di zona previsti dalla Normativa vigente.

In sostanza, **la Documentazione di impatto acustico deve consentire la valutazione comparativa** fra lo scenario esistente ("ante operam") e quello in previsione ("post operam"), conseguente alle opere e attività, con riferimento al rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla Normativa vigente.

a1) CONTENUTI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

1. La relazione previsionale di impatto acustico deve valutare in anticipo gli effetti rumorosi che un nuovo insediamento potrà indurre nell'ambiente nel quale viene inserito. Tale relazione consente di valutare la compatibilità dell'opera e del suo esercizio con i limiti stabiliti dalla normativa, sia in termini di valori assoluti, sia differenziali.
2. Nella valutazione devono essere inclusi e valutati gli incrementi dei fenomeni sonori indotti dall'incremento del traffico, dalla aumentata presenza di persone, da eventuali nuove sorgenti fisse di rumore ecc.; il tutto, sia nel tempo di riferimento diurno, sia in quello notturno.
3. Se le previsioni di impatto acustico evidenziano un potenziale superamento dei valori limite di zona esistenti, deve essere richiesto apposito nulla osta, presentando all'Ufficio Tecnico comunale la relazione di impatto acustico, con misure eseguite presso la/le sorgenti origine del problema, entro il termine che sarà stabilito nel provvedimento richiesto (permesso di costruire, oppure di abilitazione all'utilizzo, oppure di licenza e autorizzazione all'esercizio) di cui all'Art. 8, comma 4 della Legge Quadro 447/95.
4. Devono essere valutati i livelli di rumore "ante operam" con i criteri utilizzati per le valutazioni di clima acustico, individuando le sorgenti che insistono sull'area in esame e i ricettori più esposti, in modo da poterli riconsiderare nella relazione di valutazione di Impatto acustico "post operam" di cui al successivo § a2.
5. Le misure sul campo devono essere eseguite almeno nei punti ricettori esistenti e in quelli di prevedibile insediamento, in ragione delle vigenti pianificazioni urbanistiche, individuando le

principali sorgenti, già insediate, che concorrono a determinare i livelli globali di immissione acustica “ante operam”.

6. Nella fase “ante operam” vanno fornite indicazioni sulle caratteristiche di tutte le sorgenti prese in considerazione; per le strade esistenti, è importante evidenziare la densità e la tipologia del traffico veicolare che caratterizzano e condizionano la valutazione previsionale.
7. Nell’ambito del traffico, la previsione di impatto acustico dovrà tenere conto anche delle future aree destinate a parcheggio e alle eventuali attività di carico/scarico merci, con particolare attenzione alle manovre dei veicoli pesanti.
8. La previsione può essere eseguita avvalendosi di software commerciali (di cui si deve specificare l’origine) così come di processi di calcolo basati su norme nazionali o internazionali (di cui si devono specificare il principio di calcolo, nonché gli algoritmi utilizzati).
9. Confronti previsionali con i limiti di riferimento:
 - I livelli sonori di cui alla previsione di impatto acustico vanno confrontati con i livelli assoluti di immissione, emissione, qualità (di cui al DPCM 14/11/97) previsti dal PCCA (Piano Comunale di Classificazione Acustica) per l’area oggetto di analisi;
 - la valutazione del criterio differenziale, potrà eventualmente essere eseguita tenendo conto delle sorgenti rumorose introdotte dal nuovo insediamento/attività e delle caratteristiche strutturali degli edifici esistenti più esposti al rumore, sia a quello che si propaga esternamente, sia a quello trasmesso per via aerea e strutturale, all’interno, nel caso le nuove attività si esercitino all’interno di edifici residenziali (facendo riferimento anche ai contenuti del DPCM 05/12/97);
 - nel caso di superamento previsionale dei limiti acustici, dovranno essere indicate le misure atte a ridurre/eliminare le emissioni causa di tale eccedenza e sarà necessario un nulla osta comunale, che prevedrà una verifica da effettuarsi con misure fonometriche ad opera ultimata, pena l’esecuzione immediata di interventi di risanamento;

a2) CONTENUTI DELLA RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

1. La relazione di valutazione dell'impatto acustico della nuova opera soggetta a questo tipo di adempimento deve consentire il confronto fra i livelli acustici previsionali e quelli reali, rilevati fonometricamente, ad opera ultimata.
2. Alla base del possibile confronto dei dati acustici sta l'esatta individuazione dei punti di rilievo fonometrico, che devono coincidere con quelli fissati nella fase "ante operam", nella relazione previsionale di impatto acustico
3. I punti di misura devono essere, possibilmente, individuati anche con documentazione fotografica e, comunque, riportati su una planimetria in scala non inferiore a 1:500, in cui siano evidenziati anche tutte le sorgenti rumorose e i ricettori predeterminati
4. I valori di livello sonoro "post operam", misurati, andranno confrontati con i livelli assoluti di immissione, emissione, qualità e con i livelli differenziali di cui al DPCM 14/11/97, sulla base della classe di destinazione d'uso assegnata dal PCCA all'area oggetto della verifica.
5. Per gli impianti, le opere e le nuove attività collocate all'interno di edifici a prevalente destinazione d'uso residenziale, l'eventuale verifica del rispetto dei limiti differenziali potrà essere condotta direttamente negli ambienti ricettori più disturbati oppure misurando l'effettivo livello sonoro nel locale di emissione e confrontandolo con le ipotesi contenute nelle valutazioni previsionali.
6. Nel caso di superamento dei limiti di classe sopra menzionati, la valutazione di impatto acustico dovrà contenere:
 - motivazioni tecniche sulle sorgenti che causano il superamento dei limiti;
 - descrizione dei singoli interventi di bonifica, indicando l'entità delle riduzioni previste per le varie postazioni critiche identificate;
 - le fasi di realizzazione previste per il piano di risanamento e l'indicazione del termine temporale entro il quale il titolare o il legale rappresentante dell'attività si impegna ad attuare gli interventi nonché la data di conclusione degli stessi;

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE SULL'IMPATTO ACUSTICO, DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE, OVE PREVISTO, IN CONFORMITÀ ALLA D.G.R. n° 2870/2009 :

1. Dati anagrafici sul Gestore/Titolare/Responsabile dell'infrastruttura
2. Descrizione particolareggiata del progetto, con indicazione di:
 - ciclo produttivo e orari di attività/apertura al pubblico;
 - tipologia delle sorgenti di rumore e delle fasi di esercizio che comportano una maggiore rumorosità;
 - frequentazione (numero e zone di eventuale permanenza degli avventori/fruitori, capacità ricettiva massima dell'attività, flussi di transito per strade e ferrovie ecc.);
 - utilizzo di aree esterne;
3. Planimetrie aggiornate (CTR) dell'area interessata dall'insediamento, in scala adeguata, in cui devono essere indicati il confine di proprietà, eventuali fasce di pertinenza acustica, posizione delle sorgenti sonore e dei ricettori ed eventuale documentazione fotografica inerente la localizzazione degli stessi;
4. Ubicazione degli ambienti abitativi e destinazione d'uso degli edifici, nonché caratteristiche acustiche delle componenti edilizie delle strutture;
5. Stima dei flussi di traffico indotto sulla viabilità esistente;
6. Valutazioni previsionali sui ricettori e stime sui punti di rilievo fonometrico, con descrizione del modello di calcolo utilizzato e dei dati di input, anche per il rispetto dei limiti differenziali all'interno delle abitazioni.
7. Valori limite fissati dal PCCA del territorio, ai sensi del DPCM 14/11/97 (ved. Appendice, allegato D), nonché eventuali valori limite nelle fasce di pertinenza dovuti alle infrastrutture di trasporto.
8. Confronto dei valori previsionali con i limiti acustici previsti per l'Area analizzata.
9. Rilievi fonometrici "ante" e "post operam".
10. Eventuali misure di mitigazione adottate.
11. Eventuali interventi di risanamento previsti a causa del superamento dei limiti di zona.

2. PREVISIONE SEMPLIFICATA DI IMPATTO ACUSTICO

Scheda C1

(L.R. 16/2007, Art. 28, comma 6)

Il sottoscritto

nato ail

residente a in Via/Piazzan°....

in qualità di della Società

con Sede legale a in Via/Piazzan°....

C.F.

P.IVA

per l'impianto/struttura ubicato a in Via/Piazza.....n°...

al fine di :

permesso di costruire

denuncia di inizio attività

altro :

ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 16/2007 e del D.P.R. n. 227 del 19.10.2011

PRESENTA

previsione di impatto acustico

e

pag.1 di 2

SCHEDA C1

(L.R.16/2007, Art.28, comma 6)

DICHIARA CHE

l'attività commerciale/pubblico esercizio

l'attività terziaria/artigianato di servizio

non prevede l'utilizzo di sorgenti sonore (macchinari/impianti) ovvero di rumorosità, sia indotta, sia causata da comportamenti connessi con l'attività stessa suscettibili di determinare inquinamento acustico, quali, ad esempio :

- impianti di condizionamento /refrigerazione, con l'eccezione di impianti di limitata potenza installati su supporti antivibranti e collocati lontano da altre unità immobiliari/ricettori
- gruppi frigoriferi all'esterno
- estrattori d'aria
- impianti di diffusione sonora/videogiochi
- lavorazioni effettuate all'esterno

e allega la seguente documentazione tecnica :

1. Planimetria in scalaindicante il perimetro/confine di proprietà/attività, compresa la planimetria dell'edificio con indicazione delle destinazioni d'uso dei locali
2. Estratto del PRGC vigente nella zona acusticamente interessata dall'insediamento
3. ubicazione in pianta dei ricettori più vicini (abitazioni, edifici pubblici, parchi, aree giochi)
4. indicazione dell'eventuale presenza di Unità abitative nello stabile sede dell'attività
5. descrizione dell'attività, codice ISTAT e/o categoria di appartenenza, orari e frequenza d'esercizio, indicazione di zone di carico/scarico/movimentazione merci

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Data

Timbro/Firma

Pag. 2 di 2

SCHEDA C1
(L.R.16/2007, Art.28, comma 6)

3. RICHIESTA DI DEROGA SULLA PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Scheda C2

(L.R. 16/2007, Art. 28, comma 6)

Il sottoscritto

nato ail

residente a in Via/Piazzan°....

in qualità di della Società

con Sede legale a in Via/Piazzan°....

C.F.

P.IVA

per l'impianto/struttura ubicato a in Via/Piazza.....n°...

al fine di :

permesso di costruire

denuncia di inizio attività

altro :

ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 16/2007 e del D.P.R. n. 227 del 19.10.2011

CHIEDE

il "nulla osta" in deroga sulla previsione di impatto acustico

e

pag.1 di 2

SCHEDA C1

(L.R.16/2007, Art.28, comma 6)

DICHIARA CHE

l'attività artigianale

il magazzino

non sono previste sorgenti sonore legate all'attività produttiva, quali, ad esempio :

- impianti di condizionamento /refrigerazione, con l'eccezione di impianti di limitata potenza installati su supporti antivibranti e collocati lontano da altre unità immobiliari/ricettori
- impianti di emissione di flussi convogliati, rumorosi
- estrattori d'aria, gruppi elettrogeni
- lavorazioni rumorose connesse all'attività svolta all'aperto
- lavorazioni rumorose effettuate all'interno dell'attività

e allega la seguente documentazione tecnica :

1. Planimetria in scalaindicante il perimetro/confine di proprietà/attività, compresa la planimetria dell'edificio con indicazione delle destinazioni d'uso dei locali
2. Estratto del PRGC vigente nella zona acusticamente interessata dall'insediamento
3. ubicazione in pianta dei ricettori più vicini (abitazioni, edifici pubblici, parchi, aree giochi)
4. descrizione dell'attività, degli orari e frequenza di esercizio, layout del ciclo produttivo e specifica dei macchinari e lavorazioni presenti all'interno del Fabbricato, codice ISTAT e/o categoria di appartenenza, indicazione di zone di carico/scarico/movimentazione merci
5. dichiarazione attestante se l'attività rientra o meno nelle attività produttive a ciclo continuo, come definito dall'Art.2 del DM 11/12/1996.

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. n°445 del 28/12/2000 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'Art.76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Data

Timbro/Firma

ALLEGATO D

DOCUMENTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

Indice

1. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- a) generalità
- b) contenuti della relazione di valutazione previsionale di Clima acustico
- c) riepilogo della documentazione di impatto acustico da allegare alle domande di autorizzazione che la prevedono

2. VALORI ACUSTICI LIMITE di cui a DPCM 14/11/1997

1. DOCUMENTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

a) GENERALITÀ

1. Come da artt. 14 e 16 del presente Regolamento, la valutazione previsionale di clima acustico è costituita di un documento rappresentato dalla relazione di valutazione previsionale di clima acustico, da redigere **prima della realizzazione dell'opera**, allo scopo di verificare la compatibilità acustica della stessa con il contesto in cui verrà inserita

Detta valutazione deve dimostrare la possibilità di rispettare, all'interno degli ambienti abitativi, i limiti stabiliti dai decreti sulle infrastrutture di trasporto, nonché il rispetto della normativa sui requisiti acustici passivi degli edifici di cui al DPCM 05/12/97.

2. La Legge parla di necessità di valutazione previsionale del clima acustico per una ben definita tipologia di opere (Ved. Art. 16, comma 1 del presente regolamento) da realizzarsi "in prossimità" delle strutture di cui all'Art. 8, comma 2 della Legge Quadro 447/95.

3. Per "prossimità" si intende la prevista **realizzazione all'interno di**:

- Zone A, B, C, definite dal D.M. 31/10/1997, per gli Aeroporti, le aviosuperfici e gli eliporti (non presenti in questo Comune);
- Fasce di pertinenza, definite dal D.P.R. 142 del 30/03/2004, per le Strade di tipo A (autostrade) e di tipo B (extraurbane principali);
- Prima fascia di pertinenza, definita dal D.P.R. 142 del 30/03/2004, per le Strade di tipo C;
- Fasce di pertinenza definite dal D.P.R. 459 del 18/11/1998, per le Ferrovie;
- Aree di salvaguardia individuate nel regolamento comunale per le discoteche, i circoli privati, i pubblici esercizi ove sono installati macchinari/impianti rumorosi e per gli impianti sportivi e ricreativi;

4. I nuovi insediamenti residenziali prossimi alle strade di tipo D (urbane di scorrimento), di tipo E (urbane di quartiere) e di tipo F (locali) sono esclusi dalla valutazione del clima acustico se non espressamente richiesto dal Comune.

5. I nuovi insediamenti residenziali prossimi alle attività industriali o artigianali e ricadenti nelle apposite aree individuate dal regolamento comunale devono essere corredati della valutazione di clima acustico solo se espressamente richiesto dal Comune.

b) CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

1. La relazione previsionale di clima acustico deve valutare in anticipo gli effetti rumorosi che un nuovo insediamento subirà da parte dell'ambiente nel quale viene inserito. Tale relazione consente di valutare la compatibilità dell'opera e del suo esercizio con i limiti stabiliti dalla normativa, sia in termini di valori assoluti, sia differenziali.
2. Nella valutazione deve essere compresa la situazione acustica, sia nel tempo di riferimento diurno, sia in quello notturno.
4. I livelli di rumore "ante operam" devono essere valutati e rilevati fonometricamente individuando le sorgenti che insistono sull'area in esame, nonché i punti nei quali si prevede la futura locazione dei ricettori più esposti, in modo da poterli riconsiderare in un'eventuale relazione di valutazione "post operam".
5. Vanno fornite indicazioni sulle caratteristiche tecniche di tutte le sorgenti prese in considerazione; per quanto riguarda le strade esistenti, è importante evidenziare la densità e la tipologia del traffico veicolare che caratterizzano la valutazione previsionale, nonché individuare le relative fasce di pertinenza.
6. La previsione può essere eseguita avvalendosi, oltre che delle misure, anche di software commerciali (di cui si deve specificare l'origine) così come di processi di calcolo basati su norme nazionali o internazionali (di cui si devono specificare il principio di calcolo, nonché gli algoritmi utilizzati).
7. Le valutazioni e/o le stime dei livelli sonori presenti e/o attesi vanno riferite ai valori limite di immissione sia assoluti, sia differenziali, tenendo conto anche dell'altezza dal suolo dei diversi ambienti abitativi.
8. Se la compatibilità ai vigenti limiti di zona verrà ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di mitigazione passiva, dovranno essere fornite le caratteristiche tecniche di tali sistemi.

c) RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE CHE LA PREVEDONO, IN CONFORMITÀ ALLA D.G.R. n° 2870/2009 :

1. Dati anagrafici sul Gestore/Titolare/Responsabile dell'infrastruttura.
2. Descrizione particolareggiata della nuova realizzazione, con indicazione di:
 - ubicazione e tipologia delle sorgenti sonore esistenti;
 - fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto presenti in prossimità della zona destinata al nuovo insediamento;
 - indicazione dei limiti acustici applicabili;
3. Planimetrie aggiornate (CTR) dell'area interessata dall'insediamento, in scala adeguata, in cui devono essere indicati il confine di proprietà, eventuali nuove fasce di pertinenza acustica, nonché la posizione di eventuali future sorgenti sonore previste nell'insediamento.
4. Planimetria dell'intervento edilizio corredate delle destinazioni d'uso previste per locali e pertinenze, caratteristiche acustiche delle componenti edilizie delle strutture, disposizione degli impianti tecnologici e ubicazione dei parcheggi.
5. Valutazioni previsionali sui ricettori e stime sui punti di rilievo fonometrico, con descrizione del modello di calcolo utilizzato e dei dati di input, anche per il rispetto dei limiti differenziali all'interno delle abitazioni.
6. Valori limite fissati dal PCCA del territorio, ai sensi del DPCM 14/11/97 (Ved. Allegato D – che segue), nonché eventuali valori limite nelle fasce di pertinenza dovuti alle infrastrutture di trasporto.
7. Confronto dei valori previsionali con i limiti acustici previsti per l'area analizzata.
8. Rilievi fonometrici "ante operam".
9. Eventuali misure di mitigazione adottate.

2. VALORI ACUSTICI LIMITE

1) La seguente tabella riassume le tabelle A, B, C e D del DPCM 14/11/97

Classi di destinazione d'uso del Territorio		Valori limite di emissione		Valori limite assoluti di immissione		Valori di qualità	
		Leq in dB(A)		Leq in dB(A)		Leq in dB(A)	
		Tempi di Riferimento					
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
		06,00 - 22,00	22,00 - 06,00	06,00 - 22,00	22,00 - 06,00	06,00 - 22,00	22,00 - 06,00
I	Aree particolarmente protette	45	35	50	40	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45	52	42
III	Aree di tipo misto	55	45	60	50	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	60	50	65	55	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70	70	70

2) A titolo non esaustivo, si ricorda che i **valori limite differenziali di immissione** (Art. 2, comma 3, lettera b) della Legge 447/95 sono +5 dB(A) per il periodo diurno e +3 dB(A) per quello notturno.

3) **Valori di attenzione** (Art. 6 – DPCM 14/11/1997):

I valori di attenzione, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine T_L sono:

a) se riferiti a 1 ora, i valori di immissione (di cui a tabella sopra riportata) aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento diurno e notturno, coincidono con i valori di immissione;

4) Per imporre l'adozione dei piani di risanamento (Art. 7 – Legge Quadro 447/95) è sufficiente il superamento di uno dei valori di cui al comma 2), lettere a) e b).

5) I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali.

ALLEGATO E

CERTIFICAZIONE ACUSTICA DEGLI EDIFICI

Indice

1. CAMPO DI APPLICAZIONE E CARATTERISTICHE definiti dal DPCM 05/12/1997

- **Tabella A**
- **Tabella B**
- **Tabella C**

2. CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- **C1 : Certificazione acustica previsionale sui requisiti acustici passivi degli edifici**
- **C2 : Certificazione di regolare esecuzione**

ALLEGATO E

CERTIFICAZIONE ACUSTICA DEGLI EDIFICI

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

La certificazione acustica degli edifici si applica agli ambienti abitativi individuati nella Tabella di cui all'Allegato D del presente Regolamento, che riassume le Tabelle A, B e C del DPCM 14/11/97, di riferimento.

Dal punto di vista dei requisiti acustici passivi, la Tabella A del DPCM 05/12/97, cui si fa riferimento, suddivide gli edifici nelle seguenti categorie :

Categoria	Descrizione
A	Edifici adibiti a residenza o assimilabili
B	Edifici adibiti a uffici e assimilabili
C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni e attività assimilabili
D	Edifici adibiti a ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
F	Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

i cui requisiti acustici passivi sono riassunti nella seguente Tabella B dello stesso DPCM 05/12/97, con il significato dei simboli chiarito nel menzionato DPCM 05/12/1997, di riferimento :

Categorie di cui a Tabella A	Parametri				
	R'_w	$D_{2m,nT,w}$	$L_{n,w}$	L_{ASmax}	L_{Aeq}
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

La seguente **Tabella C** (del DPCM 05/12/1997, di riferimento) riporta i valori limite per gli impianti tecnologici limitatamente al disturbo provocato all'interno dell'edificio, con misure da effettuarsi nell'ambiente in cui il livello di rumore è il più elevato, ma tale ambiente deve essere diverso da quello in cui si trova la sorgente.

<p>Servizi a funzionamento discontinuo</p> <p>(ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria)</p>	<p>L_{Amax} con costante di tempo "slow" : 35 dB(A)</p>
<p>Servizi a funzionamento continuo</p> <p>(impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento)</p>	<p>L_{Aeq} in funzione della Categoria degli edifici</p>

2. CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- **C1 : CERTIFICAZIONE ACUSTICA PREVISIONALE SUI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI**

Il Certificato, redatto da Tecnico competente in Acustica ambientale, dovrà contenere i seguenti elementi:

1. Relazione di valutazione previsionale del Clima acustico, come previsto dal presente Regolamento;
2. Studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato, in relazione alle principali sorgenti sonore individuate nell'area dell'insediamento;
3. Studio della distribuzione dei locali in relazione alla loro destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti interne/esterne;
4. Studio dell'isolamento in facciata, in relazione alla categoria di appartenenza;
5. Individuazione delle singole unità abitative, con particolare attenzione alle partizioni divisorie fra unità diverse;
6. Valutazione dell'isolamento acustico delle partizioni verticali e orizzontali, isolamento dal calpestio;
7. Ricerca della limitazione del rumore idraulico e impiantistico;
8. Confronto dei dati progettuali con i valori limite di cui a Tabelle B e C del DPCM 05/12/97;

9. Stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di calcolo prescelta;
10. Il calcolo progettuale dovrà essere eseguito con riferimento a norme di buona tecnica oppure a norme pubblicate da organismi notificati;

Saranno tenute in debito conto le perdite di prestazione dovute a trasmissione sonora strutturale tra ambienti confinanti e inoltre dovranno essere fornite le prestazioni acustiche e le caratteristiche dimensionali e funzionali di materiali, giunti e infissi utilizzati.

Andranno sempre specificate le scelte procedurali e/o le fonti bibliografiche utilizzate per il calcolo previsionale.

A titolo indicativo e non esaustivo, le valutazioni saranno fatte sulla base delle Norme UNI EN 12354 - 1, 2, 3 e della UNI CEI ENV 13005.

- **C2 : CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE ALL'ISOLAMENTO ACUSTICO**

Il Certificato di regolare esecuzione delle opere relative all'isolamento acustico dovrà essere redatto in forma di autocertificazione e sottoscritto dal direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice delle relative opere e dovrà attestare la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto acustico.

ALLEGATO F

LEGGI DI RIFERIMENTO ACUSTICO

A titolo indicativo, ma non esaustivo, si riepilogano qui di seguito alcune Disposizioni di Legge cui si dovrà fare riferimento nella redazione delle documentazioni acustiche di volta in volta richieste dal Regolamento Comunale.

- **L.26 Ottobre 1995, n° 447:** Legge Quadro sull'inquinamento acustico;
- **L.R. FVG 18 Giugno 2007, n° 16:** Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico;
- **D.G.R. FVG 05 Marzo 2009, n° 463:** Criteri e linee guida per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica del territorio;
- **D.G.R. FVG n° 2870/2009:** Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e clima acustico;
- **D.P.C.M. 1 Marzo 1991:** Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- **D.Lgs. 19 Agosto 2005, n°194:** Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
- **D.P.C.M. 14 Novembre 1997:** Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- **D.P.C.M. 31 Marzo 1998:** Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica;
- **D.M.A. 16 Marzo 1998:** Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;
- **D.P.C.M. 5 Dicembre 1997:** Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- **D.P.C.M. 16 Aprile 1999, n° 215:** Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;
- **D.P.R. 3 Aprile 2001, n° 304:** Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche;
- **D.P.R. 30 Marzo 2004, n° 142:** Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare;

- **D.P.R. 18 Novembre 1998, n° 459:** Regolamento recante norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario;
- **D.M.A. 29 Novembre 2000, n° 285:** Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore;
- **D.Lgs. 4 Settembre 2002, n° 262:** Attuazione della Direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto
- **DPR 227 del 2011**